

Avv. Andrea Manca
38122 Trento - Via Grazioli, 63
tel. 0461.304160 - fax 0461.041585
e - mail andrea.manca@avvocatomanca.it
PEC: andrea.manca@pectrentoavvocati.it
c.f. MNC NDR 75P27 G337U

ILL.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per la **CATINACCIO BUFFAURE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**, C.F. e P.IVA 02816590224, pec spa@pec.catinacciobuffaure.it, con sede legale in (38036) San Giovanni di Fassa/Sen Jan (TN), Strada de Col de Mé, 10, Vigo di Fassa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Claudio Bernard, C.F. BRNCLD55L08G950Q, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata in calce al presente ricorso, dall'avv. Andrea Manca (C.F. MNCNDR75P27G337U; e-mail andrea.manca@avvocatomanca.it; pec andrea.manca@pectrentoavvocati.it; fax 0461-041585), con studio in Trento (TN), Via Grazioli n.63 ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Andrea Manca andrea.manca@pectrentoavvocati.it

- *ricorrente* -

contro

il **MINISTERO DEL TURISMO**, C.F. 96480590585, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via di Villa Ada, n.55, pec segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, avente domicilio digitale al seguente indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *Amministrazione resistente* -

nonché nei confronti di

LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A., C.F. e P.IVA 02708720046, con sede in Limone Piemonte (CN), Via Roma n.7/C. pec

liftspa@legalmail.it , in persona del legale rappresentante *pro tempore* e di **IL KABERLABA S.R.L.**, C.F. e P.IVA 04436710240, con sede in Asiago (VI) Via Orthal 1, pec ilkaberlabasrl@legalmail.it , in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- controinteressate -

per l'annullamento, previa tutela cautelare,

dei seguenti provvedimenti e atti con riferimento alla domanda di contributo presentata dalla Catinaccio Impianti a Fune s.p.a.:

- 1) del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot.n. REG_GEN – 267769 del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco (**doc. n.1**), nel prosieguo per brevità anche il “*Decreto Concessione Contributi*”;
- 2) della graduatoria pubblicata a seguito del sorteggio del 18.11.2025 di cui alla nota prot.n. REG_GEN – 264763 del 20.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, relativa all’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 a valere sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei

- luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale (**doc. n.2**), nel prosieguo per brevità anche la “*Graduatoria del 20.11.2025*”;
- 3) della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto *sub* doc n.1, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, **non conosciuta**;
- 4) delle risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso 2024, richiamate nel Decreto *sub* doc n.1, **non conosciute**;
- 5) dei successivi atti del RUP, richiamati nel Decreto *sub* doc n.1, **non conosciuti**;
- 6) dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, **non conosciuti**;
- 7) di ogni atto o provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa:
- a. l’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024 (**doc. n.3**), nel prosieguo per brevità anche “*Avviso Impianti di Risalita 2024*” o “*Avviso*”;
- b. la precedente graduatoria approvata con nota prot.n. REG_GEN – 264380 del 19.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco (**doc. n.4**);
- c. la convocazione della sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande con pari punteggio di cui alla nota prot.n. 262568/25 del 14.11.2025 (**doc. n.5**)

- d. il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, **non conosciuto**.

FATTO

- 1) La Catinaccio Buffaure s.p.a. Società Benefit (nel prosieguo “*ricorrente*” o “*CB*”) (cfr. visura camerale – **doc. n.6**) è una società che si occupa in via principale, come da Statuto, di costruzione e gestione di impianti di risalita; è stata recentemente costituita (01.12.2025), a seguito della fusione tra Funivie Buffaure s.p.a. e Catinaccio Impianti a Fune s.p.a. (nel prosieguo per brevità “*CIAF*”) (cfr. atto di fusione del 01.12.2025 – **doc. n.7**).
- 2) Come indicato all'art. 3 ultimo periodo dell'atto di fusione, la ricorrente, a decorrere dalla data di efficacia della fusione stessa, è subentrata “*in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società fuse*”, rapporti tra i quali, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, rientra la partecipazione di CIAF alla procedura di cui all'Avviso Impianti di Risalita 2024 avvenuta con la presentazione della domanda n. 48692 di data 28.10.2024 per l'importo di € 5.480.130,00 (**doc. n.8**), nel prosieguo per brevità anche la “*Domanda*”, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 5 comma 2 dell'Avviso destinata ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi.
- 3) Come si legge nella Domanda (pag.12), la proposta progettuale ha ad oggetto l'ammodernamento tramite l'effettuazione di revisione generale di due impianti di risalita denominati funivia “Vigo-Ciampedie” e seggiovia “Passo S. Pellegrino-Costabella”.
- 4) Gli interventi mirano a preservare l'attrattività turistica della Val di Fassa e contribuiscono a mantenere l'offerta per la stagione invernale ed estiva.

- 5) La Domanda è stata completata dalla ricorrente attenendosi in modo scrupoloso e puntuale alle indicazioni dell'Avviso e delle risposte alle F.A.Q. pubblicate sul sito dell'Amministrazione resistente: <https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-avviso-pubblico-edizione-2024-fondo-per-lammodernamento-la-sicurezza-e-la-dismissione-degli-impianti-di-risalita-e-di-innevamento-artificiale/>
- 6) La Domanda era completa di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione a corredo prevista dall'Avviso Impianti di Risalita 2024 e nello specifico:
- a. Progetto Esecutivo (**doc. n.9**);
 - b. Delibera bancaria (**doc. n.10**);
 - c. Dichiarazione in merito al valore DSCR maggiore a 1 (2,44), a pag. 15 della Domanda;
 - d. Requisiti Scheda Progetto – Modulo A) (**doc. n.11**);
 - e. Cronoprogramma di Progetto – Modulo B) (**doc. n.12**);
 - f. Dichiarazione relativa alle tipologie e dimensioni dell'impresa – Modulo C) (**doc. n.13**);
 - g. Atto costitutivo dell'impresa proponente/mandataria (**doc. n.14**);
 - h. Visura camerale dell'impresa proponente/mandataria (**doc. n.15**);
 - i. Titolo giuridico registrato attestante la disponibilità dell'infrastruttura oggetto dell'aiuto per tutta la durata dell'investimento (**doc. n.16**);
 - j. Valido titolo attestante la disponibilità dell'immobile interessato dalla realizzazione della proposta progettuale o, nel caso in cui lo stesso non fosse ancora disponibile, dichiarazione resa dal legale rappresentante recante l'indicazione dell'immobile presso cui si prevede di realizzare la proposta progettuale in uno con l'impegno a produrre, a pena di esclusione, evidenza del relativo titolo di

- disponibilità debitamente registrato entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni (**doc. n.17**);
- k. Attestazione dell'assenza di ragioni ostative al rilascio dei titoli autorizzativi necessari al loro rilascio da parte degli enti istituzionalmente preposti ovvero da copia degli stessi ove disponibili (**doc. n.18**);
- l. Documentazione attestante la ragionevolezza della spesa per tutte le categorie di spesa, acquisti di macchinari, attrezzature e impianti nonché per le opere di costruzione, miglioramento di impianti, ovvero idonei preventivi atti ad attestare la congruità dei costi indicati nel programma di spesa intestati al soggetto proponente e/o computi metrici estimativi per gli interventi che comportino l'esecuzione di lavori e/o interventi su impianti (**doc. n.19**);
- m. Perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato -secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti- circa la congruità dei costi del programma di spesa e circa le previsioni relative ai flussi di cassa riferiti all'investimento in oggetto con specifico riferimento al metodo di calcolo del contributo massimo concedibile (Funding Gap) (**doc. n.20**);
- n. Copia dell'ultimo bilancio approvato (**doc. n.21**);
- 7) L'Amministrazione resistente ha nominato la Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso senza pubblicare alcun documento al riguardo (provvedimento di nomina, verbali, schede di valutazione, risultanze, relazione finale) e senza pubblicare neppure gli atti del RUP.
- 8) Nel corso del procedimento, l'Amministrazione resistente, malgrado

l'Avviso non lo prevedesse, ha convocato una sessione pubblica di sorteggio (doc. n.6) *“per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio”*, ammettendo a tal proposito a posteriori nel successivo Decreto *sub* doc. n.1 che ciò avveniva in ragione della *“(…) **assenza di ulteriori criteri differenziali previsti dall'Avviso**”*.

- 9) Prima del sorteggio, l'Amministrazione resistente non ha pubblicato neppure la graduatoria, oggetto della non conosciuta nota del RUP n.258768/25.
- 10) Solo in data 19.11.2025, il Ministero ha pubblicato una prima graduatoria (doc. n.4), che già il giorno successivo veniva rettificata con la Graduatoria finale (doc. n.2): dalla Graduatoria è possibile evincere l'elenco dei soggetti ammessi, con il codice istanza, l'ordine progressivo delle domande, il punteggio e le premialità, ma senza informazioni in merito al contributo concesso, visto che, come indicato sul sito, *“L'elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento sarà disposto con apposito provvedimento della Direzione competente”*.
- 11) Malgrado il pregio dell'intervento progettuale proposto e la completezza della documentazione a supporto, alla Domanda di CIAF sono stati sorprendentemente attribuiti solo 45 punti e 0 punti per le premialità; la Domanda si è collocata solo al 163° posto.
- 12) In data 27.11.2025, è stato infine pubblicato il Decreto *sub* doc. n.1, con il quale sono stati resi noti le domande e i beneficiari a cui è concesso il contributo, con il relativo importo. Tra essi non figura la Domanda di CIAF. L'ultima domanda tra quelle relative a progetti localizzati nelle Alpi si è collocata al 27° posto della Graduatoria, con l'assegnazione di 65 punti.

13) CB ritiene che l'Amministrazione resistente abbia compiuto gravi errori in fase di valutazione della Domanda di CIAF e di attribuzione del punteggio e, per tale ragione, propone il presente ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati con riferimento alla Domanda di CIAF, previa sospensione cautelare, per il seguente motivo in

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 dell'Avviso pubblico Impianti di Risalita 2014 prot. n. 15791/24 – Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e logicità – Eccesso di potere per travisamento, errore di fatto e difetto di istruttoria

L'Avviso Impianti di Risalita 2014 ha disciplinato all'art. 13 la valutazione delle proposte progettuali, prevedendo i seguenti criteri definiti, in modo significativo, come “chiari e oggettivi”:

- Criterio A “*Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento*” fino a un massimo di 50 punti; tale criterio è a sua volta suddiviso in A1 “*Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto*” con attribuzione di 20 punti in caso di presenza della delibera bancaria o di 10 punti in caso di presenza (alternativa) di una lettera di impegno;
- Criterio B “*Cantierabilità*”, meglio descritto sub B1 come “*Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale*”, fino a un massimo di 40 punti. L'Avviso precisa che “*L'indice assegna un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione*”, prevedendo:

- ✓ A. Capitolato speciale – punti 5;
- ✓ B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10;
- ✓ C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20;
- ✓ D. progetto esecutivo – punti 30;
- ✓ E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei Criteri A e B:

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
CRITERIO A punti 50 Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento	A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10 A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15
Criterio B punti 40 Cantierabilità	B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale: A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10
L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100	

Entrambi i criteri hanno natura cd. tabellare e quindi non richiedono una valutazione di tipo discrezionale da parte della Commissione di valutazione, ma la mera applicazione del meccanismo previsto dall'Avviso.

Si aggiunga che anche la domanda doveva obbligatoriamente essere compilata e presentata utilizzando la piattaforma di cui all'art. 11 dell'Avviso.

Pertanto, si trattava di compilare campi predefiniti, a volte inserendo il testo richiesto, a volte caricando i documenti (facoltativi o obbligatori), a volte

semplicemente inserendo i “flag” nei campi richiesti.

L’attività della Commissione, come detto, consisteva quindi in un’attività ricognitiva della documentazione allegata con la conseguente attribuzione del punteggio.

Alla Commissione sarebbe spettato unicamente un non meglio precisato “*giudizio sintetico complessivo*”, che di certo non avrebbe comunque potuto modificare o alterare il “*punteggio complessivo (...) calcolato come sommatoria di tutti i descrittori di cui al comma 4*” (art. 13, comma 1, ultimo periodo dell’Avviso).

Come già indicato, l’Amministrazione resistente non ha pubblicato sulla piattaforma informatica, che era accessibile solo mediante SPID / CIE (cfr. art.11) i propri verbali, né tanto meno li ha comunicati mediante la pec indicata in sede di domanda.

Pertanto, in attesa che codesto Ill.mo TAR ordini all’Amministrazione il deposito dei verbali della Commissione relativi alla valutazione della Domanda di CIAF (come da istanza istruttoria di seguito proposta), si espone di seguito quello che, ad avviso della scrivente difesa, è stato il possibile / probabile andamento delle operazioni di attribuzione del punteggio da parte dell’organo incaricato dall’Amministrazione resistente.

Ebbene, la ricorrente, per quanto riguarda il Criterio A1, ha allegato alla Domanda la delibera bancaria (doc. n.10): quindi le spettano senza dubbio i **20 punti** ivi previsti.

Sarebbero spettati alla Domanda di CIAF anche i **30 punti** per il Criterio A2, considerato che il DSCR è pari a 2,44 e quindi superiore a 1 (cfr. punto 6c della narrativa), così come i **30 punti** per il Criterio B, considerato che il progetto esecutivo è stato validamente allegato alla Domanda (doc. n.9).

Gli 80 punti complessivi non sono invece stati assegnati e il punteggio

attribuito si è “fermato” a soli 45.

La scrivente difesa non è in grado di stabilire con sufficiente certezza se si tratta di un (grave) errore materiale o di decisione consapevole – ma altrettanto erronea – da parte della Commissione.

Quello che è, sin da ora, certa è la violazione da parte dell’Amministrazione resistente della legge speciale da essa stessa predisposta, visto che è stata penalizzata la valutazione della sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento e della cantierabilità della proposta progettuale della ricorrente: la prima era confermata da un DSCR pari a 2,44 e quindi ben superiore a 1, mentre la seconda era supportata da un progetto esecutivo articolato e completo e quindi dall’elaborato tecnico che presenta il più alto grado di dettaglio e rappresenta il più dettagliato livello di progettazione, per il quale è prevista dallo stesso Avviso l’attribuzione di ben 30 punti.

La Commissione ha quindi erroneamente interpretato e applicato l’art.13 dell’Avviso e, con ogni probabilità, ha attribuito alla Domanda, con riferimento al Criterio A2 soltanto i 15 punti previsti per un DSCR inferiore a 1 e con riferimento al Criterio B soltanto i 10 punti previsti per la presentazione di preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato (doc. n.20), con ciò arrivando ai predetti 45 punti complessivi.

Si tratta di un’applicazione erronea dei criteri tabellari dell’Avviso: la Domanda di CIAF avrebbe infatti meritato 80 punti, di cui 50 per il Criterio A e 30 per il Criterio B, non essendo prevista dall’Avviso una valutazione tecnico-discrezionale con esiti potenzialmente diversi e rimessi alla valutazione della Commissione.

Non sono infatti previsti giudizi di merito, contrariamente a quanto avvenuto nell’Avviso Impianti di Risalita 2023: in quel caso infatti era prevista una

scala di attribuzione del punteggio, con i relativi giudizi da attribuire (ad es. elevata, buona, sufficiente, non adeguata – cfr. Avviso Impianti di Risalita 2023 – **doc. n.22**).

Per le ragioni sopra esposte, i provvedimenti impugnati sono da ritenersi illegittimi e quindi meritevoli di annullamento, con conseguente attribuzione alla Domanda di CIAF del punteggio che effettivamente le spetta e, all'esito, con la collocazione della Domanda in più alta posizione in graduatoria.

Si ricorda a tal proposito che per ottenere la concessione del contributo sarebbe sufficiente l'attribuzione di soli 20 dei 35 punti aggiuntivi che, come detto, spetterebbero legittimamente alla Domanda di CIAF.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria la ricorrente chiede che codesto Ill.mo Tribunale ordini al Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p.a. e dell'art. 210 c.p.c., anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 46 comma 2 c.p.a., il deposito in giudizio degli atti che hanno dato luogo alla graduatoria impugnata e di tutta la documentazione utile alla definizione della presente vertenza con riferimento alla domanda presentata dalla Catinaccio Impianti a Fune s.p.a., tra i quali gli atti indicati ai punti da 3) a 6) e 7.d) a pag.3 del presente ricorso: nota del RUP prot. n. 258768/25, le risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso 2024, i successivi atti del RUP, i verbali, le schede di valutazione, la relazione finale e il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione;

DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Quanto al *fumus*, si confida che il motivo dedotto ne comprovi la sussistenza. Quanto al *periculum*, esso è del tutto evidente atteso che il decreto di concessione dispone che siano stipulati i disciplinari con i beneficiari inseriti in graduatoria e, a seguire, siano erogati i contributi già concessi.

La mancata sospensione dei provvedimenti impugnati comporterebbe un danno grave e irreparabile in capo alla ricorrente, considerato che si esaurirebbe il plafond finanziario del Fondo di cui alla L. 197/2022 art. 1 comma 592.

Si chiede quindi l'emanazione di misure cautelari a favore della ricorrente e, nello specifico, nella sospensione dei provvedimenti impugnati.

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, in accoglimento del presente ricorso:

in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p.a. e dell'art. 210 c.p.c., anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 46 comma 2 c.p.a., il deposito in giudizio di tutti gli atti che hanno dato luogo alla graduatoria impugnata e di tutta la documentazione utile alla definizione della presente vertenza con riferimento alla domanda presentata dalla Catinaccio Impianti a Fune s.p.a., tra i quali gli atti indicati ai punti da 3) a 6) e 7.d) a pag.3 del presente ricorso;

in via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti e degli atti impugnati e, nello specifico, ordinare all'Amministrazione resistente di sospendere la stipula dei disciplinari con i beneficiari dei contributi, la concessione e l'erogazione dei contributi stessi, l'eventuale scorrimento della graduatoria e ogni altra misura cautelare idonea ad evitare danni gravi e irreparabili durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul presente ricorso;

nel merito, annullare i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

* * *

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii.,
si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro 5.480.130,00
e che il contributo unificato ammonta a euro 650,00.

Trento, 19 gennaio 2026

avv. Andrea Manca